



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 12057 del 2014, proposto da:
Rocco Angiletta, Sergio Azzarello, Egidio Barone, Domenico Battaglia, Antonino Bueti, Gianni Cambise, Pierluigi Capuano, Walter Capulli, Fabio Cara, Antonio Carfagnini, Massimo Carnicelli, Bruno Cecere, Antonio Francesco Cellamare, Vincenzo Cesetti, Alessio Ciccarelli, Angelo Cicchetti, Mario Cinque, Enzo Cornacchione, Enrico Cremonini, Santino Antonio Cucciolillo, Massimiliano D'Achille, Anna D'Agata, Nunziata D'Amico, Mimmo De Luca, Massimo De Luca, Mirko De Rosa, Rosaria Del Console, Alessio Del Curatolo, Domenica Di Iorio, Federico Dintignana, Rossano D'Intino, Aldo Fadalti, Roberto Fallocco, Antonio Familiari, Pasqualina Fanelli, Roberto Fiorentini, Emiliano Formichella, Dario Francioso, Marco Frongillo, Donato Gagliardo, Massimo Gabrielli, Vincenzo Gallucci, Vincenzo Gatta, Goffredo Giannobile, Ferdinando Giorgilli, Antonio Giusti, Mirko Graziani, Carmelo Guarnieri Labarile, Emanuele Guastella, Maria Giovanna Iacobacci, Carmine Isi, Carmine La Selva, Francesco Mario Nunzio La Spina, Santo Lo Giudice, Filippo Lo Prinzi, Giovanni Marasco, Luigi

Marcario, Giulio Marinacci, Paolo Marini, Iuri Mariotti, Manrico Martini, Vito Valerio Mastrapasqua, Domenico Mastrati, Enrico Matrone, Rinaldo Mauro, Donato Mazzariello, Mario Menga, Domenico Micucci, Domenico Minniti, Carmelo Mirenda, Marco Miscia, Carla Montecchia, Antonino Daniele Morabito, Paolo Morettini, Sandro Moroni, Giuseppe Muraca, Alessandro Nasti, Francesco Neri, Francesco Noviello, Massimiliano Oddo, Antonio Palmisano, Domenico Panichella, Filippo Paviglianiti, Enrico Pecoriello, Gabriele Pellegrino, Tarcisio Pellegrino, Cinzia Pentuzzi, Giuseppe Pisacane, Ivana Piscopo, Franco Poggianti, Sebastiano Pullano, Luigi Rita, Giovanni Rubertucci, Daniele Sabatini, Adriano Salituro, Giorgio Santilli, Luigi Santoro, Vittorio Scarpelli, Sante Semeraro, Valerio Silveri, Franco Spensieri, Rocco Giuseppe Stigliani, Claudio Tondi, Simone Torniai, Tommaso Tortora, Mirco Trabucco, Gerardo Travaglione, Antonello Uva, Salvatore Valiante, Luciano Velardi, Maurizio Viglione, Giuseppe Villari, Carlo Viola, rappresentati e difesi dagli avv. Antonino Galletti, Marco Di Giuseppe, con domicilio eletto presso Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Fabrizio D'Amico;

e con l'intervento di

ad

opponendum

Testa Michele, Montalto Pietro, Iacobucci Vittorio rappresentati e difesi dagli avv.

Angelo Tuzza, Francesco Castiello, con domicilio eletto presso Angelo Tuzza in Roma, viale S. S. Pietro e Paolo 7;

per l'annullamento

della graduatoria dei candidati ammessi al colloquio del concorso interno per titoli di servizio ed esami, indetto con D.C.C. 10/12/2013, per la nomina di n. 199 vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato;

nonché,

per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e degli intervenienti *ad opponendum*;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso

I ricorrenti hanno impugnato le risultanze della prova scritta del concorso interno per titoli ed esami finalizzato alla nomina di 199 vice ispettori, bandito con D.C.C. 10/12/2013 del C.F.S., deducendo: violazione dei principi di anonimato della prova scritta, imparzialità e buon andamento, eccesso di potere, violazione degli artt. 6, 7, 8, c. 1, e 14 del D.P.R. n. 487 del 1994.

Considerato

Gli interessati non sono stati ammessi alla prova orale del concorso avendo conseguito, nella prima prova, un punteggio inferiore a 21/30.

Essi contestano, segnatamente, la violazione del principio di anonimato della prova scritta per avere la Commissione “applicato direttamente su fogli utilizzati per le risposte tutti i dati anagrafici dei candidati, rendendo immediata l’identificazione degli stessi ai membri della commissione e a tutti coloro che, anche solo materialmente, hanno potuto accedere ai predetti fogli di risposta, così consentendo di rintracciare con sicurezza l’elaborato consegnato da ciascun candidato e addirittura sottoscritto in originale con la firma”.

Si sono costituiti in giudizio l’intimata Amministrazione ed i controinteressati M.T., P.M. e V.I..

Ritenuto

Il ricorso è infondato.

La sua manifesta infondatezza consente di prescindere dal profilo (peraltro, di dubbia fondatezza essendosi impugnato soltanto l’elenco degli ammessi al colloquio ed in assenza di una graduatoria finale di merito) relativo alla eventuale necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio (art. 49, c. 2^a, c.p.a.).

La procedura selettiva (artt. 5 del bando di concorso) prevedeva una prova scritta consistente “nella soluzione, in un tempo predeterminato, di un questionario articolato su almeno 90 domande con risposte a scelta multipla ... La Commissione predetermina il punteggio per la singola risposta esatta e le penalizzazioni ... La Commissione può altresì determinare, rendendolo pubblico preventivamente, l’algoritmo al quale ricorrerà per calcolare ... sempre sulla base delle risposte esatte e delle penalizzazioni, il punteggio complessivo della prova ...”.

La prova scritta è stata articolata (v. art. 5, c. 4 del bando) secondo la prassi “ormai consolidata nel Corpo forestale, di estrarre le domande da somministrare per la

prova da un complesso di quesiti (la c.d. banca dati) pubblicati preventivamente rispetto al giorno della prova ... nell'avviso del 24 giugno, in data 4 luglio 2014, è stato pubblicato il complesso di 5000 quesiti dai quali sono stati estratti quelli oggetto della prova scritta, svoltasi il 18 luglio 2014 ... Il giorno della prova ... si è preceduto alla creazione, mediante apposito *software*, di 20 questionari, sotto il controllo di 3 candidati invitati su base volontaria ad avvicinarsi alla cattedra della commissione ... una volta dato il comando al computer, il questionario veniva creato con domande differenti con sistema random. Si è quindi avviata l'elaborazione ufficiale dei 20 questionari, siglati dai volontari, destinati ad essere proposti per la prova. I singoli quesiti sono stati estrapolati dalla banca dati dei 2000 quesiti.. Stampati i 20 questionari ... sono stati identificati altri tre candidati ... con il compito di estrarne tre tra i quali ulteriori tre candidati hanno poi scelto quello da somministrare per la prova”.

La procedura, svoltasi nei sensi sopra descritta (v. relazione amministrazione depositata il 24 ottobre 2014), non è stata contestata nel merito.

Ebbene, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale (v. Tar Lazio, sez. I, 10/7/2013, n. 6823; C.d.S. n. 5799/2007) secondo il quale, nei casi come quelli in esame, in alcun modo rileva il profilo della violazione della *par condicio* (art. 3 e 97 Cost.) e dell'anonimato (D.P.R. 487 del 1994) in considerazione del fatto che trattandosi di quiz a risposta multipla con punteggi predeterminati (risposta esatta e penalizzazioni), la valutazione delle prove è operazione immediata ed automatica e, come tale, priva di margini di discrezionalità.

L'anonimato del candidato è, come noto, diretto a garantire la *par condicio* dei partecipanti al concorso: evitando che la Commissione sia a conoscenza preventivamente della loro identità si assicura, *ipso facto*, che la stessa non potrà incidere sulla valutazione delle prove.

Si tratta di un principio fondamentale delle procedure concorsuali, in cui deve massimamente esplicarsi l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione. Da qui la violazione dello stesso è, di regola, sanzionata dalla giurisprudenza con l'esclusione dal concorso.

Tuttavia a siffatta conclusione non può pervenirsi le volte in cui, per le caratteristiche oggettive della prova concorsuale, nessun pregiudizio all'imparzialità della Commissione possa derivare dalla preventiva conoscenza dell'identità del candidato.

Nel caso in esame le modalità di svolgimento della prova scritta, consistente in quiz a risposta multipla soggetti a correzione automatizzata, non lasciava alcuno spazio di libertà al giudizio della Commissione, che, pertanto, non poteva neppure in astratto essere influenzato dalla conoscenza della persona ad esso sottoposta.

Rientra, inoltre, nella discrezionalità amministrativa della Pubblica amministrazione – in assenza di precisi vincoli normativi superiori – la scelta in ordine alle modalità tecniche di svolgimento della prova scritta (elaborati, quesiti a risposte aperte, quesiti con risposta a scelta multipla, modalità di correzione: tutte funzionali allo scopo e, pertanto, idonee per la valutazione dei candidati), purché sia assicurata la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa al cui ultimo fine risponde lo stesso principio di anonimato invocato dal ricorrente.

Nel caso di specie, l'amministrazione – con scelta insindacabile nel merito ed immune da vizi logici e di ragionevolezza – ha optato per i quiz a risposta a scelta multipla con sistema a lettura ottica, utilizzando modalità tecniche di somministrazione ed accorgimenti tecnologici di correzione in grado di escludere, pur in assenza di anonimato, qualunque rischio astratto di inquinamento della valutazione e di assicurare, mercé un sistema di software, la massima trasparenza ed imparzialità di giudizio nell'attribuzione dei punteggi e delle penalizzazioni.

Esclusa, dunque, nella particolarità della fattispecie l'esistenza di un rischio astratto di inquinamento valutativo, deve coerentemente escludersi la configurazione, per ciò solo, di un'illegittimità da assenza di anonimato non avendo, di contro, il ricorrente allegato alcun principio, ancorché minimo, di prova in ordine alla concreta alterazione delle valutazioni.

Perdono, a questo punto, di concreto ed attuale interesse le censure dedotte con il terzo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti hanno contestato all'Amministrazione la "valutazione dei titoli in data antecedente all'individuazione del complesso dei quesiti".

Pare evidente, infatti, che alcuna utilità essi potrebbero ritrarre da un eventuale accoglimento del motivo una volta esclusi legittimamente dal concorso per non avere superato la prima prova.

Con l'ultimo mezzo di gravame, si lamenta che:

-nessuna "comunicazione individuale avente ad oggetto la data della prova scritta è stata mai eseguita nei confronti degli odierni ricorrenti, così come nessuna comunicazione in Gazzetta ufficiale è mai avvenuta";

-“tra la data di pubblicazione del complesso dei quesiti e quella delle prove scritte è decorso il mero termine di 14 giorni.

Le censure sono destituite di giuridico fondamento.

L'art. 5, c. 4 del bando (*lex specialis*, noto a tutti i candidati e da questi accettato senza specifiche contestazioni) stabiliva che "Sul bollettino ufficiale del Corpo Forestale dello Stato verrà comunicata la sede, la data e l'ora in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso ...".

Tale modalità di comunicazione – disposta mediante pubblicazione sul Supplemento al Bollettino - s'appalesa legittima in considerazione dell'elevato numero di partecipanti al concorso.

Ebbene, l'avviso relativo al diario della prova scritta è stato pubblicato in data 24 giugno 2014 sul Supplemento del Bollettino Ufficiale del C.F.S..

Tutti i candidati, pertanto, ne hanno avuto contestuale conoscenza.

La prova scritta si è tenuta il successivo 14 luglio (ben 20 giorni dopo).

Da cui, la legittimità della comunicazione-notifica ai sensi dell'art. 6. c. 1 del D.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 5 del bando di concorso.

La stessa disposizione appena citata non contempla alcun altro termine ulteriore da rispettare; sicché, come giustamente rilevato anche dalla difesa erariale, il termine di quindici giorni colà indicato si applica unicamente alla decorrenza tra la data di comunicazione del giorno della prova scritta e la prova medesima.

Con riferimento, invece, alla pubblicazione del complesso dei quesiti, in assenza di obblighi normativi superiori, la decorrenza del termine è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione e deve rispondere – in assenza di precisi vincoli regolamentari - al canone più generale della ragionevolezza.

Nel caso di specie, l'art. 5, c. 4 citato così disponeva: “Sul bollettino è altresì pubblicato, preventivamente rispetto alla prova, l'avviso di avvenuto inserimento sul sito intranet ed extranet del Corpo del complesso dei quesiti dal quale estrarre quelli da sottoporre ai candidati ...”.

La pubblicazione della banca dati – per la quale non era stata fissata alcuna decorrenza precisa - è avvenuta comunque il 4 luglio 2014, ovvero ben quattordici giorni prima della prova scritta.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di un lasso di tempo sufficientemente ragionevole e congruo rispetto allo scopo.

In conclusione, per le argomentazioni che precedono, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e degli intervenienti *ad opponendum* che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)